Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

COLLEGIO DI ROMA

composto dai signori:

(RM) SIRENA	Presidente
(RM) PATTI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) ACCETTELLA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) GRANATA	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(RM) COEN	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - GRANATA ENRICO

Seduta del 10/09/2021

FATTO

Con ricorso presentato il 20.2.2021 con l'assistenza di una professionista, preceduto da reclamo consegnato il 30.11.202, il ricorrente espone di essere cointestatario di tredici BFP, di cui nove serie P/O (n. 000.149 del 14.10.1985 del valore di Lire 500.000; n. 000.076 e n. 000.077 del 20.12.1985 del valore ciascuno di Lire 250.000, n. 000.041, n. 000.042, n. 000.043 e n. 000.044 del 29.4.1985 del valore ciascuno di Lire 250.00, n. 000.096 e n. 000.097 del 11.3.1986 del valore ciascuno di Lire 250.000) e quattro serie Q/P (n. 000.372 e n. 000.748 del 30.9.1986 del valore rispettivamente di Lire 250.000 e 500.000; n. 000.239 e n. 000.241 dell'8.10.1986 del valore ciascuno di Lire 250.000).
Riferisce di averne chiesto il rimborso tra il 2016 e il 2017, liquidato per un valore inferiore a quello spettante a termini dei rendimenti riportati sul retro, per il periodo successivo al termine del ventesimo anno dall'emissione.
Chiede la liquidazione degli interessi secondo i rendimenti riportati sul retro dei buoni, per il periodo dal ventunesimo al trentesimo anno dall'emissione.
Con le controdeduzioni l'intermediario resistente, rammentato che la disciplina dei BFP, in quanto meri titoli di legittimazione, si forma sulla base delle risultanze cartolari come integrate dalle pertinenti previsioni normative, eccepisce preliminarmente l'incompetenza *ratione temporis* dell'Arbitro poiché i Buoni in questione sono stati emessi anteriormente al

1° gennaio 2009, data di decorrenza della competenza temporale dell'ABF, e la controversia attiene a vizi genetici del titolo.
Eccepisce inoltre l'incompetenza dell'Arbitro *ratione materiae* considerato che dal complesso delle norme applicabili ai Buoni Postali Fruttiferi e ai prodotti di raccolta del risparmio postale risulta che essi sono prodotti finanziari, emessi dalla Cassa Depositi e Prestiti e disciplinati da norme di carattere speciale, non soggetti quindi alle disposizioni del Titolo VI, Capo I, del T.U.B. Osserva che pertanto le controversie relative ai BFP, così come quelle relative ai libretti di risparmio postale, esulano dall'ambito di competenza dell'Arbitro, cui sono attratte le sole controversie relative alle attività di bancoposta alle quali si applicano le disposizioni del Titolo VI, Capo I, del T.U.B., tra cui non rientra il collocamento dei BFP.
Nel merito, con riguardo ai BFP dedotti in giudizio, osserva che:

- i titoli della serie Q/P sono giuridicamente "*a tutti gli effetti, titoli della nuova serie ordinaria* [Q]", quindi anche e soprattutto con riferimento alle condizioni economiche previste dal DM del 13 giugno 1986 per la serie "Q";
- l'art. 5 consentiva di collocare i BFP della serie Q utilizzando i moduli della serie P e apponendo due timbri: uno con la dicitura "Serie Q/P" ed uno indicante i nuovi tassi fino al ventesimo anno. Ciò in quanto l'importo da corrispondersi bimestralmente dal ventunesimo anno in poi rimaneva rapportato al massimo raggiunto e, precisamente, il 12%, in luogo del 15% previsto per la serie P (o nel caso del BPF n. 000.372 del 16%);
- parte ricorrente ha richiesto, invece, che le siano corrisposti, per il periodo dal 1° al 20° anno, gli interessi della serie "Q" e, per il periodo dal 21° al 30° anno, gli interessi della precedente serie "P", così pretendendo che il proprio buono appartenga contemporaneamente alla serie "Q/P" per i primi venti anni e alla serie "P" per gli ultimi dieci anni, giungendo in tal modo ad una soluzione "ibrida" ma segnatamente non contemplata dalla disciplina normativa dei buoni Postali e, dunque, contraria al principio secondo cui il rendimento dei buoni previsto da decreto ministeriale, pubblicato in Gazzetta Ufficiale, deve essere conosciuto dai sottoscrittori al pari di tutte le leggi dello Stato Italiano: conoscenza che l'ordinamento affida alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale;
- non può pertanto ritenersi sorto alcun affidamento legittimo in capo alla parte ricorrente circa l'applicazione dei rendimenti originariamente stampigliati sui Buoni.

Per quanto riguarda i BFP appartenenti alla serie P/O, l'intermediario ritiene il ricorso infondato per i motivi che seguono:

- tali Buoni sono stati emessi su un modulo cartaceo della serie "O", debitamente corretto e aggiornato con indicazione sul fronte della serie "P" di appartenenza e sul retro con l'apposizione della tabella indicante i nuovi tassi di interesse riconosciuti per ogni scaglione temporale;
- tali Buoni appartengono a tutti gli effetti alla serie "P" collocata nel periodo compreso fra il 1.7.1984 e il 30.6.1986;
- i rendimenti relativamente ai buoni appartenenti a tale serie sono stati modificati per effetto del D.M. 13.6.1986 concernente la "*Modificazione dei saggi d'interesse sui libretti e sui buoni postali di risparmio*", che ha superato la disciplina previgente.

Pertanto, in conclusione, non può dirsi sorto alcun affidamento legittimo in capo alla parte ricorrente circa l'applicazione dei rendimenti originariamente stampigliati.
Sulla base delle considerazioni in fatto e in diritto sopra riportate, l'intermediario resistente chiede, in via preliminare, che sia dichiarata l'inammissibilità del ricorso per incompetenza *ratione materiae* nonché la non ricevibilità dello stesso *ratione temporis*; chiede nel merito,

che il ricorso sia rigettato, in quanto infondato in fatto e in diritto, in ogni caso con vittoria di spese e onorari del presente procedimento.
Con repliche la parte ricorrente contesta le eccezioni preliminari dell'intermediario, richiamando gli orientamenti più recenti dei Collegi ABF sul punto.
Nel merito, ribadisce il legittimo affidamento ingenerato nel cliente dalle previsioni testuali dei rendimenti riportate sui buoni.

DIRITTO

Occorre preliminarmente verificare le eccezioni di incompetenza temporale e *ratione materiae* dell'Arbitro sollevate dall'intermediario resistente.
Entrambe le eccezioni sono infondate.
Quanto all'eccepita carenza di competenza dell'Arbitro sul piano temporale, essendo i fatti contestati anteriori al 1 gennaio 2009, si osserva che, secondo il consolidato orientamento dell'Arbitro, in caso di controversia avente ad oggetto un rapporto negoziale sorto anteriormente al 1°.1.2009, ma ancora produttivo di effetti successivamente a tale data, occorre avere riguardo alla domanda della parte ricorrente onde verificare se essa sia fondata su vizi genetici (dando così luogo all'incompetenza temporale), ovvero su contestazioni riguardanti effetti del negozio giuridico prodottisi dopo la suddetta data, sussistendo allora la competenza dell'ABF (*ex multis,* Collegio di Roma, decisione n. 11045/2020; cfr. anche Collegio di coordinamento, decisione n. 72/2014).
Nel caso di specie, la parte ricorrente lamenta il mancato rimborso di quanto dovuto alla data di liquidazione del Buono. È quindi da tale data che decorre il termine di prescrizione per l'esercizio del diritto al rimborso, o al risarcimento del danno sofferto per effetto della condotta dell'intermediario, consistente nel diniego del rimborso.
Quanto all'eccepita carenza di competenza dell'Arbitro *ratione materiae*, si osserva che sia la delibera del CICR 28 luglio 2008, n. 275, sia le Disposizioni della Banca d'Italia sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari del 18 giugno 2009 e i successivi aggiornamenti, ricomprendono tra gli intermediari *«Poste Italiane S.p.A. in relazione all'attività di bancoposta».* Nell'ambito dell'attività di bancoposta rientra, ai sensi del D.P.R. 14 marzo 2001, n. 144, *"Regolamento recante norme sui servizi di bancoposta",* la raccolta del risparmio postale mediante il collocamento di buoni fruttiferi postali (cfr. *ex multis,* Collegio di Roma, decisione n. 3226/2014 e Collegio di Milano, decisione n. 1846/2011).
Pertanto, nel caso di specie, la competenza dell'Arbitro non può essere negata.
Ciò premesso si osserva quanto segue.
Per quanto attiene ai BFP della serie P/O si rileva che tali buoni sono stati emessi entro il 30.6.1986.
Ad esso va applicata ultrattivamente, a norma dell'art. 6, comma 3, del D.Lgs. 30.7.1999 n. 284, la regolamentazione di cui all'art. 173 del D.P.R. n. 156/1973, il quale così dispone: "*Le variazioni del saggio d'interesse dei buoni postali fruttiferi sono disposte con decreto del Ministro per il tesoro, di concerto con il Ministro per le poste e le telecomunicazioni, da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale; esse hanno effetto per i buoni di nuova serie, emessi dalla data di entrata in vigore del decreto stesso, e possono essere estese ad una o più delle precedenti serie. Ai soli fini del calcolo degli interessi, i buoni delle precedenti serie, alle quali sia stata estesa la variazione del saggio, si considerano come rimborsati e convertiti in titoli della nuova serie e il relativo computo degli interessi è effettuato sul montante maturato, in base alle norme di cui al primo comma del precedente art. 172, alla data di entrata in vigore del decreto previsto dal presente articolo.*".

In base a quanto dispone l'art. 6 del D.M. 13 giugno 1986: "*Sul montante dei buoni postali fruttiferi di tutte le serie precedenti a quella contraddistinta con la lettera «Q», compresa quella speciale riservata agli italiani residenti all'estero, maturato alla data del 1° gennaio 1987, si applicano, a partire dalla stessa data, i saggi di interesse fissati col presente decreto, per i buoni della serie Q. Per i buoni della serie "P" emessi dal 1° gennaio 1986 al 30 giugno 1986, i nuovi saggi decoreranno dal 1° luglio 1986 e si applicheranno al montante maturato a questa ultima data.»*".

In proposito, pare utile ricordare (cfr., *ex multis*, Coll. Roma, decisione n. 19042 del 2018) che i titoli per cui è controversia si configurano come documento di legittimazione, in riferimento al quale non possono trovare applicazione i principi dell'astrattezza, dell'incorporazione e della letteralità che contraddistinguono i titoli di credito. La Corte di Cassazione, Sez. I Civ. ha statuito, con sentenza n. 27809 del 16.12.2005, che: "*i buoni postali fruttiferi disciplinati dal D.P.R. 29 marzo 1973 n. 156 (Approvazione del t.u. delle disposizioni legislative in materia postale, di Bancoposta e di telecomunicazioni) non sono titoli di credito, ma meri titoli di legittimazione, come dimostrato dalla prevalenza, sul loro tenore letterale, delle successive determinazioni ministeriali in tema di interessi ai sensi dell'art. 173 t.u. cit., come modificato dall'art. 1 d.l. 30 settembre 1974 n. 460 (convertito nella l. 25 novembre 1974 n. 588)*".

Come ha osservato questo Collegio con la decisione n. 4155 del 6 dicembre 2012, è dunque da ritenere che: "*le nuove disposizioni in materia di determinazione del tasso di interesse dei Buoni in circolazione abbiano comportato una integrazione del contenuto del contratto concluso con la sottoscrizione dei titoli e che i diritti spettanti alla ricorrente debbano essere ragguagliati, secondo le modalità sopra indicate, alla nuova misura del tasso di interesse; ciò anche in mancanza di una esplicita previsione contrattuale che contempli la possibilità di una variazione del tasso di interesse praticato all'atto dell'emissione*". Più di recente questo Collegio ha ribadito che "*la regolamentazione del rapporto non ha […] solo fonte privatistica, essendo integrata ex art. 1339 e 1374 c.c. da un atto di imperio riconducibile alla natura pubblica dell'emittente*" (cfr. Coll. di Roma, dec. n. 19042/18).

Sulla questione di cui alla presente controversia è di recente intervenuta la Corte di Cassazione che, con la sentenza a Sezioni Unite n. 3963 dell'11.2.2019, ha confermato la legittimità delle modifiche dei rendimenti dei BFP emessi antecedentemente al 30.6.1986 disposte con le modalità precedentemente esposte e la presunzione di conoscenza delle stesse in base alla pubblicazione dei relativi provvedimenti sulla Gazzetta Ufficiale.

La domanda relativa ai BFP della serie P/O non può pertanto essere accolta.

Per quanto attiene ai BFP della serie Q/P la possibilità di usare i moduli cartacei recanti le condizioni della precedente serie "P" anche per l'emissione di nuovi Buoni Fruttiferi a condizioni diverse da quelle originariamente indicate è espressamente prevista dall'art. 5 del Decreto del Ministro del Tesoro del 13 giugno 1986, ai sensi del quale "*Sono, a tutti gli effetti, titoli della nuova serie ordinaria, oltre ai buoni postali fruttiferi contraddistinti con la lettera Q, i cui moduli verranno forniti dal Poligrafico dello Stato, i buoni della precedente serie "P" emessi dal 1° luglio 1986. Per questi ultimi verranno apposti, a cura degli uffici postali, due timbri: uno sulla parte anteriore, con la dicitura "Serie Q/P", l'altro, sulla parte posteriore, recante la misura dei nuovi tassi*".

La parte ricorrente ritiene che, ferme restando le modifiche dei rendimenti relative al primo ventennio dall'emissione, nelle timbrature sovrapposte dall'ufficio dell'intermediario manca un'indicazione specifica del rendimento per il periodo dal 21° al 30° anno successivo a quello dell'emissione, non risultando quindi modificata l'originaria dicitura che prevede dal termine del ventesimo anno successivo a quello di emissione il rendimento bimestrale stampigliato sul retro dei titoli.

L'intermediario sostiene che, per il periodo dal 21° al 30° anno dall'emissione, continua ad essere prevista la corresponsione, per ogni bimestre, dell'importo risultante dall'applicazione dell'interesse semplice in base al tasso massimo raggiunto e, cioè, al 12%, come indicato nel D.M. del 13 giugno 1986 e nel timbro. Ritiene quindi incongrua la richiesta della parte ricorrente di vedersi corrisposti, per tale periodo, gli interessi al tasso massimo raggiunto dalla serie "P" (in effetti, nel caso del BPF n. 000.372 della serie O) in effetti non essendo applicabili i rendimenti di tali serie ma quelli della serie "Q/P".
Visto che è pacifico fra le parti che il rendimento relativo ai primi vent'anni dall'emissione è quello relativo alla serie "Q/P", secondo il timbro apposto sul retro dei titoli, la controversia attiene pertanto al rendimento per il periodo successivo.
Ciò posto, in plurime decisioni su analoghe controversie (cfr., *ex multis*, la decisione n. 12308 del 10.6.2018) questo Collegio ha ritenuto di dover seguire l'orientamento della Corte di Cassazione di tutela dell'affidamento del cliente nell'interpretazione delle risultanze testuali del Buono Fruttifero. Il riferimento specifico è alla pronuncia n. 13979/2007 delle Sezioni Unite della Suprema Corte, che ha affermato la prevalenza delle condizioni riportate sul titolo rispetto a quelle dettate dal regolamento istitutivo, sottolineando che "*La discrepanza tra le prescrizioni ministeriali e quanto indicato sui buoni offerti in sottoscrizione dall'ufficio ai richiedenti può […] rilevare per eventuali profili di responsabilità interna all'amministrazione, ma non può far ritenere che l'accordo negoziale, in cui pur sempre l'operazione di sottoscrizione si sostanzia, abbia avuto ad oggetto un contenuto divergente da quello enunciato dai medesimi buoni*". La funzione stessa dei Buoni postali, destinati a essere emessi in serie per rispondere a richieste di un numero indeterminato di risparmiatori, non tollererebbe un'interpretazione diversa, la quale – ponendo a carico dei sottoscrittori le conseguenze di un errore imputabile all'amministrazione – finirebbe per compromettere le esigenze di tutela del risparmio diffuso (Cass. Civ., Sez. Un., 15 giugno 2007, n. 13979).
Sul tema è di recente intervenuto il Collegio di coordinamento, con la decisione n. 6142 del 3 aprile 2020.
Tale decisione premette che " …*la recente pronuncia delle SS. UU. n. 3963/2019, lungi dall'operare un revirement rispetto a Cass. SS.UU. n. 13979/2007, ne ha piuttosto fedelmente riproposto l'impostazione. Ed infatti, muovendosi nel solco argomentativo della decisione n. 13797/2007, le SS. UU., ribadita la qualificazione dei titoli in discorso quali documenti di legittimazione ex art. 2002 c.c., si sono limitate ad affermare, senza contraddire la precedente decisione, <la soggezione dei diritti spettanti ai sottoscrittori dei buoni postali alle variazioni derivanti dalla sopravvenienza dei decreti ministeriali volti a modificare il tasso di interessi originariamente previsto>, specificando che siffatta modificazione trova <ingresso all'interno del contratto, mediante una integrazione del suo contenuto ab externo secondo la previsione dell'art. 1339 c.c.>. Nulla hanno viceversa ritenuto di aggiungere in ordine al principio enucleato dalla pronuncia del 2007 - che resta pertanto impregiudicato - in relazione alla diversa fattispecie di BFP sottoscritti successivamente all'emanazione di un D.M. modificativo dei rendimenti dell'investimento, quando questi ultimi risultino difformi a quelli riportati sul titolo".*
La decisione statuisce quindi che " *… il condivisibile inquadramento dei buoni fruttiferi postali nell'ambito della categoria dei documenti di legittimazione (v., oltre a Cass. SS.UU. n. 13979/2007, Cass. n. 27209/2005; ed ora, Coll. di Coordinamento n. 22747/2019) se, per un verso, esclude che agli stessi possano attagliarsi i principi di incorporazione e di letteralità (completa) propri dei titoli di credito astratti, rendendo così il diritto alla prestazione ivi documentato suscettibile di essere successivamente etero-integrato in coerenza con lo specifico regime contrattualmente convenuto dalle parti al momento della emissione, per altro verso, impedisce di considerare per sua natura non vincolante quanto*

riportato sulla lettera dei buoni in ordine alla determinazione della prestazione dovuta dall'intermediario, affidandola sempre alla disciplina legale del rapporto su cui si fonda l'emissione del buono, alla stregua di un titolo di credito causale (art. 1996 c.c.)".

In conclusione il Collegio di coordinamento, premesso l'accoglimento, nel caso sottoposto al suo esame (analogo al caso di specie), della "*domanda del ricorrente, volta ad ottenere, con riguardo al BFP della serie Q/P il rendimento previsto dalla tabella posta sul retro del buono limitatamente al periodo dal 21°al 30° anno*", enuncia il seguente principio di diritto: "*Nella disciplina dei buoni postali fruttiferi dettata dal testo unico approvato con il D.P.R. 29 marzo 1973 n. 156, il vincolo contrattuale tra emittente e investitore si articola sulla base dei dati risultanti dal testo dei buoni di volta in volta sottoscritti. Resta ferma la possibilità che i buoni vengano integrati e/o modificati ai sensi dell'art. 1339 c.c., sotto il profilo della determinazione dei rendimenti, da provvedimenti della Pubblica Autorità, purché successivi alla sottoscrizione dei titoli*.".

Alla luce di quanto sopra esposto, nel caso di specie emerge che l'intermediario, nonostante quanto previsto dal D.M. del 13.6.1986, non ha diligentemente incorporato nel testo cartolare le complete determinazioni ministeriali relative al rendimento dei titoli, mancando nei timbri apposti sul retro dei Buoni della serie Q/P in questione la parte relativa al periodo dal 21° al 30° anno e ingenerando pertanto nel sottoscrittore l'affidamento in ordine al non mutamento dei rendimenti indicati originariamente, in termini di importi assoluti, sul retro dei titoli in relazione al periodo successivo al 20° anno dall'emissione.

In base alle considerazioni sopra illustrate, il Collegio accerta il diritto di parte ricorrente, con riferimento ai Buoni della serie Q/P alla liquidazione degli interessi secondo le condizioni riportate sul verso dei titoli per il periodo successivo alla scadenza del 20° anno dalla emissione, dedotto quanto già rimborsato.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio dispone che l'intermediario corrisponda alla parte ricorrente gli importi determinati nella misura indicata sul retro dei titoli della serie Q/P per il periodo successivo alla scadenza del 20° anno dall'emissione, dedotto quanto già rimborsato. Respinge nel resto.

Dispone, inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di Euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle spese della procedura e alla parte ricorrente quella di Euro 20,00 (venti/00) quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
PIETRO SIRENA